



COMUNE DI VALFABBRICA
PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26/7/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 18/2/2022

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28.09.1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, in attuazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 11 del Decreto Legge n. 138/2011, come modificato dal Decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214.

Art. 2 - ALIQUOTE

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F sono determinate annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio, da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto a decorrere dal 1^a gennaio dell'anno di competenza.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, così come sancito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296.
3. Le aliquote sono stabilite in base agli scaglioni di reddito determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, così come sancito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 138/2011, come modificato dal Decreto Legge n. 201/2011.
4. *(abrogato)*

Art. 3 – ESENZIONI

1. Tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 142 lett. b), della Legge n. 296 del 27.12.2006, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 4 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia tributaria.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.